

Mora e usura nel contratto di leasing presentazione di un caso pratico

Raffaella Ponzio

*Webinar: mora e usura dopo la sentenza n 19597/2020 delle Sezioni
Unite: interpretazioni e possibili sviluppi tecnici*

A cura dell'ODCEC di Torino – 26 novembre 2020

Sentenza Corte di Cassazione, S.U., 18 settembre 2020, n. 19597

- In tema di disciplina antiusura e interessi moratori, la sentenza in esame ha affermato un importante principio di diritto relativo **all'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori** (pag. 17 sentenza – punto 7: *«la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato»*).
- L'attribuzione degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori risponde a funzioni diverse:
- **Gli interessi corrispettivi** costituiscono il prezzo dell'utilità conseguita da chi ha usufruito del capitale (art. 1282 c.c.).
- **Gli interessi moratori** (art. 1224 c.c.) scattano dal momento in cui il debitore si trovi in stato di mora e, pertanto, hanno una funzione essenzialmente risarcitoria.
- I primi si sostanziano nella remunerazione diretta di una somma di danaro considerata la normale produttività della moneta (ciò in base all'equilibrio contrattuale concordato con riferimento al tempo previsto per la fruizione di una somma di danaro) mentre i secondi vanno a compensare il creditore di una perdita di disponibilità del danaro a causa dell'inadempimento del debitore.

Principi Sentenza n 19597/2020

- Occorre però che venga ben definito il cosiddetto “tasso soglia” perché si possa parlare di usura moratoria.
- Punto ii) pag. 17:» *la mancata indicazione, nell’ambito del T.E.G.M. degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica»*
- Punto iii) pag. 17: «*se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato».*

Principi Sentenza n 19597/2020

- Il Collegio, in particolare, afferma che la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali i quali contengano la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario,
- A partire dal **D.M. del 25 marzo 2003**, dove è indicata per la prima volta la maggiorazione media del **2,1%** per **tutte le categorie creditizie** (poi distinta poi dal D.M. del 21 dicembre 2017 nel 1,9% per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, nel 4,1% per le operazioni di leasing e nel 3,1% per gli altri prestiti) l'individuazione *“del limite per gli INTERESSI MORATORI”* per le **Sezioni Unite** del **2020** deve essere determinato partendo dalla **somma** del TEGM e la MAGGIORAZIONE MEDIA prevista dal **D.M. in vigore**.

Conseguenza della pattuizione del tasso di mora usurario

- Quanto alle conseguenze derivanti dalla pattuizione di interessi usurari, in caso di accertamento di avvenuto superamento della soglia antiusura da parte del tasso di mora, le Sezioni Unite sostengono che si applichi l'art. 1815, comma 2, cod. civ., in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro. In particolare, ritengono che la norma citata possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza limitatamente al tipo che abbia superato la soglia.

Conseguenza della pattuizione del tasso di mora usurario

- Punto v) pag. 17: *«resta, quindi, la residua debenza di interessi dopo la risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento.»*,
- Per i finanziamenti rateali, qualora si verifichi l'usurarietà dei soli interessi moratori, le rate scadute al momento della risoluzione contrattuale restano dovute, comprensive degli interessi corrispettivi, oltre agli interessi moratori, calcolati nella misura di quelli corrispettivi pattuiti.
- Per quanto riguarda le rate a scadere, permane l'obbligo della immediata restituzione dell'intero capitale ricevuto sul quale saranno dovuti gli interessi corrispettivi, attualizzati al momento della risoluzione.

Conseguenza della pattuizione del tasso di mora usurario

- La sentenza precisa che ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, solo questi ultimi saranno ritenuti illeciti, ferma l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ. (danni nelle obbligazioni pecuniarie), con conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti,
- Per le Sezioni Unite la nullità della clausola sugli interessi moratori non comporta la nullità della clausola degli interessi corrispettivi.

Conseguenza della pattuizione del tasso di mora usurario

- In caso di usura dei soli interessi moratori, al momento della risoluzione, l'importo che il cliente deve restituire è dato dalla seguente somma:
- 1) rate scadute non pagate
- 2) rate a scadere attualizzate al tasso contrattuale degli interessi corrispettivi (non usurari);
- 3) interessi moratori calcolati sulle rate scadute non versate calcolati al tasso corrispettivo;
- Il tutto oltre interessi (legale o corrispettivi) da calcolarsi fino al momento dell'effettivo pagamento).

Conseguenza della pattuizione del tasso di mora usurario

- Principio delle Sezioni Unite n 19597/2020: se il tasso di mora si rivelasse superiore al tasso soglia mentre gli interessi corrispettivi risultassero dentro soglia, questi ultimi rimangono inalterati, risultando non dovuti solamente gli interessi di mora.
- In caso di inadempimento secondo le Sezioni Unite (*punto vi) pag 17*) rileva il tasso che è stato effettivamente applicato dalla Banca e, qualora, quest'ultimo fosse stato inferiore al tasso soglia la Banca ne potrà richiedere il pagamento.

Come si effettua la verifica dell'usura sul tasso di mora?

- A) Contratto rateale erogato fra l'entrata in vigore della legge 108/1996 ed il I trimestre 2003: il TSU per gli interessi moratori è identico a quello degli interessi corrispettivi (no principio simmetria)
Il TSU è determinato dal TEGM della categoria creditizia aumentato della metà
- B) Contratto aperto dopo il I trimestre 2003 (infatti solamente dal II trimestre 2003 i decreti ministeriali hanno indicato la maggiorazione media del 2,1% per tutte le categorie creditizie)
 - Maggiorazione prevista nei decreti ministeriali

Tasso soglia interessi di mora

- Contratto di leasing stipulato nel 2010:

Tasso soglia di mora: è dato dalla somma del TEGM aumentato di 2,1 punti percentuali. Importo totale da aumentarsi della metà.

- Contratto di leasing stipulato nel 2018: il TSU è dato dalla somma del TEGM e la maggiorazione media del 4,1%. Importo tale da aumentarsi di $\frac{1}{4}$, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

FORMULA LEASING: $(\text{TEGM} + 4,1) \times 1,25 + 4$

Esempio pratico di un contratto di leasing

QUESITO RIVOLTO AL CTU

- *Con riferimento al contratto di locazione finanziaria oggetto di causa, attraverso la usuale formula indicata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze del periodo per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura, accerti il C.T.U. se il TEG espresso nel contratto e nel successivo atto del 13/01/09 sia superiore a quello previsto dal tasso soglia dell'usura del periodo relativamente al tasso convenzionale corrispettivo, al tasso convenzionale di mora ed a quello previsto per la risoluzione anticipata del contratto o della decadenza del beneficio del termine, considerando nel TEG tutti i costi connessi all'operazione del finanziamento concesso con il contratto di locazione finanziaria, compreso l'indennizzo o la penale prevista in caso di risoluzione anticipata , escluse solo imposte e tasse.*

Esempio pratico: causa in tema di leasing

- La causa aveva ad oggetto un contratto di leasing aeronavale stipulato in data 07/07/2006 con il quale la società ALFA ha concesso in locazione alla società BETA una unità da diporto.
- Durata della locazione: 84 mesi a decorrere dal collaudo,
- Maxicanone iniziale euro 42.000,00 oltre IVA
- N. Canoni: n. 83 canoni variabili: dal n 1 al n. 36 canoni mensili dell'importo di euro 1,750,00 oltre IVA; dal n. 37 al n. 81 canoni mensili di euro 7.869,36 oltre IVA; dal n. 82 al n. 83 canoni mensili di euro 42.000,00 oltre IVA
- Corrispettivo globale: euro 543,121,20 oltre IVA
- Indennizzo per anticipata risoluzione del contratto pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione e del prezzo per l'esercizio del diritto di opzione, attualizzata al tasso di attualizzazione riportato nel contratto.

Esempio pratico di un contratto di leasing

- In data 13/01/2009 le parti hanno pattuito la variazione del corrispettivo in euro 433,951,51 oltre IVA da corrispondere in:
- - n. 7 canoni mensili posticipati variabili pari ad euro 2.000,00 oltre IVA
- - n. 71 canoni mensili posticipati variabili pari ad euro 5.914,81 oltre IVA
- - diritto di opzione per l'eventuale acquisto finale pari ad euro 42.000,00 oltre IVA
- Dalla documentazione di causa sono emersi ritardi nei pagamenti da parte di Beta a partire dal mese di maggio 2012.
- **Con lettera del 30.08.2012**, la società ALFA si è avvalsa della clausola risolutiva espressa ed ha **risolto il contratto di locazione**, chiedendo alla società BETA srl il pagamento dei seguenti importi:
- euro 22.529,27 per canoni scaduti
- euro 1.591,64 per interessi di mora
- euro 226.060,02 per penale risarcitoria, indennizzo corrispondente ai canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione e del prezzo dell'eventuale acquisto finale, attualizzato secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto (clausola n 23) ed è pari alla sommatoria dei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione contrattuale, attualizzati al tasso del 2,9%.
 - A seguito della vendita al prezzo di euro 240.000,00 del bene, l'indennizzo è stato ridotto ad euro 27.712,92

Esempio pratico : condizioni contrattuali

Data della stipula	07/07/2006
categoria	contratto di locazione finanziaria
N del contratto	ND 916373
costo del bene al netto dell' I.V.A.	euro 420.000,00
corrispettivo globale	euro 543.121,20 oltre IVA
durata del contratto	mesi 84 dal collaudo
periodicità dei canoni	mensili posticipati
modalità originaria di rimborso	dal n. 1 al n. 36 ciascuno di euro 1.750,00 dal n. 37 al n. 81 ciascuno di euro 7.869,36 dal n. 82 al n. 83 ciascuno di euro 42.000,00 gli importi sono da intendersi al netto di IVA

Esempio pratico: condizioni contrattuali

Variabilità dei canoni – indicizzazione

IL corrispettivo globale della locazione stabilito nelle Condizioni Particolari di Contratto si intende variabile in funzione delle variazioni della quotazione del tasso indicato al punto “Variabilità dei canoni” delle Condizioni Particolari di Contratto (di seguito Tasso per l’indicizzazione. La quota di partenza del Tasso per l’indicizzazione è indicata nello stesso punto “Variabilità dei canoni” delle Condizioni Particolari. Le variazioni del corrispettivo verranno determinate in base alle quotazioni del Tasso per l’indicizzazione pubblicate sul quotidiano Il SOLE 24 Ore il giorno di decorrenza del Contratto nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

numero rate totali	n. 83 canoni oltre al canone alla firma
maxicanone iniziale	euro 42.000,00 oltre IVA
valore di riscatto	euro 420,00 oltre IVA
Corrispettivo globale	euro 543.121,20 oltre IVA
eventuali servizi accessori	assicurazione a carico dell’utente

variabilità dei canoni	in base all'andamento dell'EURIBOR 3 M PUNT (senza OPZ)
tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione Quotazione del parametro al 06/07/2006	2,9% 3,055%
tasso leasing	5,992%
tasso di mora (punto n 11 condizioni generali del contatto)	Euribor 3 mesi, divisore 365, in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuali
tasso di riferimento per l'attualizzazione	2,9%
<p>Interessi convenzionali di mora (punto n 11 condizioni generali del contratto)</p> <p>qualora alla data di stipulazione del presente contratto il risultato di tale calcolo (euribor 3 mesi divisore 365 + 9 punti) risultasse maggiore del cosiddetto tasso soglia, vigente con riferimento alla classe di importo alla quale è riconducibile il presente contratto, il tasso per il calcolo degli interessi convenzionali di mora resterà definitivamente determinato per tutta la durata della locazione finanziaria nell'euribor 3 mesi base 365...maggiorato della differenza tra il tasso soglia vigente alla data di stipulazione del presente contratto e l'euribor 3 mesi base 365).</p>	

Esempio pratico: condizioni contrattuali

- **Corrispettivo globale pari ad euro 543.121,20 oltre IVA.**
- **Il tasso leasing** (definito come il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte ed il valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale al netto delle imposte) indicato nel contratto era **pari al 5,992%.**
- **Indennizzo a favore del Concedente – clausola n 23- condizioni generali del contratto**
- In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizioni particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione”.

Esempio pratico: condizioni contrattuali

Tipologia di commissione	importo
istruttoria standard	euro 400,00
istruttoria extra per fornitore oltre il primo	euro 26,00
istruttoria extra operazioni di importazione	euro 65,00
incasso canone	euro 4,85
registrazione contratto	euro 50,00
esercizio diritto di opzione	euro 700,00
comunicazione periodica	euro 15,00 – 25,00
registrazione web comunicazioni periodiche on line	euro 20,00

Esempio pratico: condizioni contrattuali

copia completa contratto ante stipula	euro 100,00
emissione copie conformi	euro 7,00
copia documento contrattuale	euro 25,00
estratto conto	euro 7,00
dichiarazione/delega/procura rilasciata	euro 35,00
rilascio dichiarazioni liberatorie	euro 35,00
variazioni contrattuali	euro 700,00
variazione anagrafica	euro 30,00
variazione domiciliazione RID	euro 32,00
variazione esercizio o aeroporto	euro 400,00
variazione armatore, registro iscrizione o capitaneria	euro 400,00

Esempio pratico: i tassi di interesse

- Nell'esempio che viene illustrato, tratto da una CTU risalente al dicembre 2018, il tasso di interesse corrispettivo (**tasso leasing**) pattuito era pari al **5,992%**, indicizzato all'Euribor a tre mesi.
- **Il tasso di interesse di mora**, invece, è stato pattuito pari all'Euribor a 3 mesi, divisore 365, (in vigore durante il periodo della mora) maggiorato di nove punti percentuali e pertanto pari a $3,118\% + 9\% = 12,118\%$.
- Infatti alla data della stipula del contratto, la quotazione dell'Euribor a 3 mesi era pari al 3,118%.
- Il tasso è stato ricavato dalla serie storica dei tassi Euribor giornalieri come indicato nel contratto.
- Alla data della stipula del contratto di leasing (07/07/2006), **il tasso soglia** corrispondente ai contratti di leasing di valore superiore ad euro 50.000,00 era pari al **8,52%**, ottenuto aumentando del 50% il TEGM pari al 5,68%, rilevato nei decreti ministeriali del III trimestre 2006 per la categoria dei mutui di importo superiore ad euro 50.000,00, **Infatti $5,68\% * 1,5 = 8,52\%$ = tasso soglia.**

Esempio pratico: il tasso di mora

- Al momento della sottoscrizione del contratto, il **tasso di mora era pari al 12,118%** (Euribor a tre mesi, divisore 365, maggiorato di nove punti percentuali).

Tasso soglia usura nel trimestre in cui il contratto di leasing è stato firmato per contratti di importo superiore ad euro 50.000,00	8,52%
Tasso leasing contrattuale	5,992% inferiore al tasso soglia
Tasso di mora contrattuale (Euribor a tre mesi, base 365, maggiorato di nove punti percentuali) calcolato alla data di stipula del contratto	$3,118 + 9 = 12,118\%$

- In base ai principi sanciti nella sentenza in esame, il tasso soglia di mora è ottenuto incrementando il TEGM di 2,1 %. $(11,67\%) \cdot 1,021 = 11,91\%$
- Ponendo a confronto il tasso di mora contrattuale (12,118%) con il tasso soglia di mora (TEGM + 2,1% = 11,91%) Anche così operando il tasso di mora risulterebbe comunque **superiore al tasso soglia usura** rilevato nel trimestre in cui il contratto di leasing è stato sottoscritto (11,67%).

Esempio pratico

- Assumendo come riferimento la data del 13/01/2009 in cui il contratto di leasing è stato variato, il TEGM rilevato nel primo trimestre 2009 per la categoria “leasing oltre euro 50.000,00” è pari al **6,82%** mentre il tasso soglia risulta pari al 10,23%.
- Il tasso leasing, rimasto invariato, pari al 5,992%, è inferiore al tasso soglia usura pari al 10,23%.
- **Il tasso di mora contrattuale, pari al 12,118%, è superiore al tasso soglia usura pari al 10,23%. Risulterebbe però inferiore se venisse applicata la salvaguardia pari al 2,1%** perché, in tal caso, il tasso soglia usura assumerebbe la percentuale di 13,38% e pertanto il tasso di mora contrattuale (12,118%) risulterebbe inferiore.
- Volendo invece considerare il tasso di mora determinato come quotazione dell'Euribor a tre mesi, base 365, rilevato alla data del 13/01/2009, incrementato di nove punti, percentuali si otterrebbe la percentuale del $(2,648\% + 9\%) = 11,648\%$, superiore alla soglia di usura pari al 10,23%, ma inferiore alla soglia di usura in applicazione della maggiorazione del 2,1%. (12,33%).

Esempio pratico: contratto di leasing

- **Tabella riassuntiva dei risultati alla data della modifica del contratto (13/01/2009):**

Tasso soglia usura nel trimestre in cui il contratto di leasing è stato variato per contratti di importo superiore ad euro 50.000,00	10,23%
Tasso leasing contrattuale	5,992% inferiore al tasso soglia
Tasso di mora (Euribor a tre mesi maggiorato di nove punti percentuali) calcolato alla data di stipula del contratto	$3,118 + 9 = 12,118\%$ superiore al tasso soglia
Tasso di mora (Euribor a tre mesi maggiorato di nove punti percentuali) calcolato alla data di modifica del contratto	$2,648 + 9 = 11,61\%$ superiore al tasso soglia
Tasso soglia aumentato della clausola di salvaguardia del 2,1%	13,38%

Esempio pratico: contratto di leasing

- Nello svolgimento della CTU sono stati determinati
- 1. il TEG alla data della stipula del contratto di leasing, considerando tutte le spese collegate al finanziamento, in ipotesi di normale decorso del contratto.
- 2. Il TEG alla data della scrittura privata di variazione del contratto di leasing, considerando tutte le spese collegate al finanziamento, in ipotesi di normale decorso del contratto.
- 3. Il TEG considerando tutte le spese collegate al finanziamento e la penale di estinzione alla luce della estinzione anticipata avvenuta il 30/08/2012.

Esempio pratico: contratto di leasing

- Il contratto di leasing è stato risolto in data 30/08/2012
- La penale di estinzione determinata a tale data ammontava ad euro 226.060,02.
- Considerando lo scenario concretamente verificatosi con la anticipata risoluzione del contratto alla data del 30/08/2012 ed una penale di estinzione calcolata come da contratto, tenuto conto di tutte le spese iniziali connesse al credito pari a complessivi euro 4.835,85, si ottiene **un TEG è pari al 7,15%,**

Esempio pratico: contratto di leasing

- Il TEGM rilevato nel terzo trimestre 2012 per la categoria “leasing autoveicoli e aeromobili oltre euro 25.000,00” era pari a 8,54% mentre il tasso soglia risulta pari al 14,675%.
- Il TEG calcolato in corrispondenza della risoluzione anticipata, tenuto conto di tutte le spese afferenti il finanziamento, ivi compreso l’indennizzo spettante al Concedente, è notevolmente inferiore al tasso soglia.